



*Comune di Cecina*  
*Provincia di Livorno*

***REGOLAMENTO COMUNALE***  
***SULLA***  
***VIDEOSORVEGLIANZA***

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 05.11.2008.**  
**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2014.**

*Capo I – principi generali*

- art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
- art. 2 – Principi generali per il trattamento dei dati personali
- art. 3 – Finalità degli impianti

*Capo II – caratteristiche e modalità di gestione degli impianti*

- art. 4 – Sistema di videosorveglianza
- art. 5 – Caratteristiche degli impianti
- art. 6 – Metodologie di rilevazione
- art. 7 – Provvedimenti attuativi

*Capo III – modalità di trattamento dei dati personali*

- art. 8 – Titolare, responsabili ed incaricati del trattamento dei dati
- art. 9 – Informativa
- art. 10 – Modalità di trattamento dei dati personali raccolti
- art. 11 – Diritti degli interessati
- art. 12 – Sicurezza degli impianti e dei dati personali

*Capo IV – norme finali*

- art. 13 – Entrata in vigore e norme di garanzia

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

### ***art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione***

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Cecina nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Il presente regolamento si uniforma alle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante della Privacy, in ultimo in data 08.04.2010 "Provvedimento in materia di videosorveglianza" garantendo che tutte le fasi, dalla installazione alla gestione degli impianti, all'utilizzo dei dati personali raccolti, si svolgano nel rispetto dei principi e dei limiti ivi fissati.

3. Per tutto quanto non sia espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 e nei provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy sopra citati.

### ***art. 2 – Principi generali per il trattamento dei dati personali***

1. L'uso di impianti di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti nel "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante della Privacy in data 08.04.2010.

### ***art. 3 – Finalità degli impianti***

1. L'installazione degli impianti di videosorveglianza all'interno del territorio comunale persegue le seguenti finalità:

- tutela del patrimonio comunale, inteso come comprensivo sia dei beni immobili che mobili in proprietà o in disponibilità all'Amministrazione e prevenzione da eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- protezione e incolumità degli individui, compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana;
- ordine e sicurezza pubblica;
- prevenzione, accertamento o repressione dei reati, svolti dai soggetti pubblici;
- razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
- acquisizione delle prove.

## **CAPO II – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

### ***art. 4 – Sistema di videosorveglianza***

1. Il sistema di videosorveglianza, compatibilmente con le potenzialità disponibili e raggiungibili dal proprio sistema di collegamento, deve essere caratterizzato da:
  - unicità del centro di raccolta dei dati
  - unicità del centro di responsabilità di gestione dei dati.
2. Laddove e fintanto che non sia possibile il raggiungimento dell'obiettivo sopra citato per carenze strutturali, o altre ragioni a carattere temporaneo, la raccolta dei dati può essere decentrata presso ogni singola struttura in cui è collocato l'impianto. Resta ferma l'unicità della responsabilità di gestione dei dati.

### ***art. 5 – Caratteristiche degli impianti***

1. Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da una o più telecamere fisse e/o mobili.
2. Le telecamere sono collocate opportunamente al fine di controllare gli ambiti da sorvegliare, ma con angolazione tale da non riprendere dettagli su aree di proprietà privata e luoghi di lavoro.
3. La posizione delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite con atto ai sensi del successivo art. 7 ed eseguite dai tecnici specializzati.
4. La conformazione degli impianti di videosorveglianza installati deve assicurare che le immagini raccolte garantiscano riprese di tipo panoramico escludendo riprese di dettaglio tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, salvo che questo risulti indispensabile per lo scopo da perseguire.

### ***art. 6 – Metodologie di rilevazione***

1. Il sistema di videosorveglianza prevede come regola generale la videoregistrazione.
2. In casi sporadici ed eccezionali è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite video, in particolare nel caso di eventi in cui si renda necessario il monitoraggio diretto. Tali esigenze devono avere carattere di eccezionalità, temporaneità e devono essere adeguatamente motivate con provvedimento del titolare.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o a fini promozionali-turistici o pubblicitari che rendano identificabili i soggetti ripresi.

### ***art. 7 – Provvedimenti attuativi***

1. Compete alla Giunta Comunale, sentito il Responsabile del trattamento dei dati, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione delle modalità delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

2. E' compito del responsabile del trattamento dei dati garantire il costante adeguamento dell'impianto alle norme di sicurezza e controllare che l'uso delle immagini riprese e raccolte avvenga secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

## **CAPO III – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### ***art. 8 – Titolare, responsabile ed incaricati del trattamento dei dati***

1. Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 196/03, il Comune di Cecina, con sede in Piazza Carducci 28.

2. Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

3. Il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del d.lgs 196/03, è il Comandante della Polizia Municipale. Lo stesso sarà designato con atto del titolare contenente le modalità concrete riferibili al trattamento.

4. Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del d.lgs. 196/03, individua, con proprio atto, gli incaricati del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni. Il Responsabile dei Sistemi Informativi è incaricato, in relazione alle proprie competenze, del trattamento dei dati, ed opera sotto la diretta autorità del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

### ***art. 9– Informativa***

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti potenzialmente interessati debbono essere adeguatamente informati che stanno per accedere o si trovano all'interno di area soggetta a videosorveglianza, mediante la predisposizione degli strumenti informativi e di pubblicizzazione idonei. L'obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui l'utilizzo di videocamere sia collegato ad eventi e/o iniziative pubbliche a carattere temporaneo, (manifestazioni, eventi sportivi ecc)

2. Il Responsabile all'atto dell'installazione delle telecamere assicura il posizionamento in prossimità dell'area soggetta a controllo di appositi cartelli informativi di cui all'Allegato A. Ove fossero collocate più telecamere ed in rapporto all'ampiezza dell'area soggetta a controllo, saranno apposti più cartelli.

3. Il Responsabile, prima dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza provvede a predisporre ulteriori forme di pubblicizzazione, utilizzando a questo fine i mezzi di comunicazione nella sua disponibilità, (Albo pretorio, sito internet, giornalino del Comune ecc), rendendone noti gli scopi e avvisando gli interessati dei propri diritti.

4. Il Responsabile comunica, con le modalità ritenute più idonee e comunque nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, eventuali variazioni inerenti la collocazione degli impianti e delle aree soggette a controllo.

### ***art. 10 – Modalità di trattamento dei dati personali raccolti***

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 2 e previo adempimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 9, il trattamento dei dati personali raccolti e registrati mediante impianti di videosorveglianza regolarmente installati sul territorio comunale, è effettuato nel rispetto delle seguenti regole:

a) i dati raccolti sono trattati dal responsabile del trattamento, e dagli incaricati all'uso autorizzati, sulla base delle istruzioni fornite dal titolare, dal presente regolamento, dal d.lgs. 196/2003 e dai Provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy citati all'art. 1 comma 2. Il trattamento consiste nella conservazione dei dati per il tempo stabilito e di cui al successivo punto b). La visione delle immagini registrate è consentita allorché ricorrano i presupposti per la tutela delle finalità di cui all'art. 3. La visione è consentita altresì nei seguenti casi:

1. su richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
2. per esigenze di manutenzione dell'impianto, limitatamente ai soggetti a ciò specificamente incaricati;
3. quando si renda necessario ai fini della difesa di una situazione giuridicamente tutelata ed a seguito di istanza motivata;

b) per ogni impianto di videosorveglianza attivato, deve essere stabilito e reso noto se le immagini sono registrate e, in caso positivo, il tempo di conservazione. Salvo disposizioni specifiche diverse, laddove si stabilisce la registrazione delle immagini su supporto magnetico o digitale il tempo di conservazione è quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in ogni caso non superiore al periodo massimo consentito dalla legislazione in materia.

c) decorso il termine di conservazione di cui al punto precedente, i dati raccolti sono cancellati automaticamente anche mediante sovrapposizione degli stessi.

d) al termine del periodo di utilizzo dei supporti magnetici, questi sono distrutti a cura del responsabile

e) nel caso in cui uno dei luoghi soggetti a videosorveglianza sia stato consumato o tentato un reato, la registrazione dei tempi immediatamente precedenti e successivi lo stesso viene consegnata all'autorità preposta.

### ***art. 11 – Diritti degli interessati***

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza, ciascun interessato ha diritto a conoscere l'esistenza del trattamento di dati che possano riguardarlo, nonché ad esercitare su di essi i diritti riconosciutigli ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 8 e seguenti del d.lgs 196/03.

2. Le istanze per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente, disciplinate agli artt. 7 e ss. del d.lgs 196/03, sono presentate al Responsabile del trattamento dei dati. L'istanza può essere riproposta, in presenza di giustificati motivi, decorsi almeno 90 giorni dalla prima presentazione

### ***art. 12 – Sicurezza degli impianti e dei dati personali***

1. I dati personali raccolti mediante impianti di videosorveglianza sono protetti da idonee misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o trattamento non consentiti o non conformi alla normativa vigente. All'atto dell'installazione o nei successivi interventi di manutenzione, la ditta

installatrice o chi comunque effettua l'assistenza, rilascia all'Ente una dichiarazione scritta relativa all'intervento effettuato attestante la conformità dell'impianto o, del singolo intervento effettuato, alle regole in materia (art. 33 – 36 d.lgs. n. 196/2003 e Allegato B, in particolare punto 25).

2. Fermo restando quanto già previsto all'art. 10, si stabilisce che gli impianti di videoregistrazione, con i supporti magnetici o digitali contenenti i dati personali rilevati, sono collocati in locali o armadi chiusi e con accesso limitato :

- in forma centralizzata, all'atto della realizzazione del centro unico di raccolta dei dati previsto all'art. 4 del presente regolamento;
- fino ad allora e laddove comunque, per ragioni strutturali o di opportunità, si conservino impianti di videoregistrazione autonomi, presso le sedi individuate ai sensi del precedente art. 7.

4. L'accesso ai suddetti locali o armadi è consentito solamente al responsabile e agli incaricati autorizzati.

5. Il titolare ed il responsabile vigilano, anche tramite verifiche periodiche, sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite, sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è autorizzato l'accesso.

## **CAPO IV – NORME FINALI**


### ***art. 13 – Entrata in vigore e norme di garanzia***

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 10 dello Statuto comunale.

2. Per tutto quello che attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Titolo III del d.lgs 196/03

3. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della L. 241/90, è il Responsabile del Trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 8

ALLEGATO A



# AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da ..... per fini di .....

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)